



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
**IL VICE DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto dirigenziale n. 279/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 82 del 21 ottobre 2014, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la lettera del 24 ottobre 2014 con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato la necessità di provvedere alla modifica dell’articolo 10, comma 5, lettera b) (Accertamenti sanitari) del bando di concorso, per adeguarlo al disposto del decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTO** l’articolo 1 del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 31 maggio 2013, concernente la delega al Dirig. dr. BERARDINELLI Concezio, Vice Direttore Generale della predetta Direzione Generale, all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,

**DECRETA**

l’articolo 10, comma 5, lettera b) del decreto dirigenziale n. 279/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 15 ottobre 2014, citato nelle premesse, è così sostituito:

“b) apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 03 NOV. 2014



Dirigente dr.  BERARDINELLI